

**Ricorso proposto l'8 luglio 2013 — ZZ/Europol**

(Causa F-67/13)

(2013/C 274/50)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: avv. J.-J. Ghosez)*Convenuta:* Ufficio europeo di polizia (Europol)**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione di non rinnovare il contratto a tempo determinato della parte ricorrente.

**Conclusioni della parte ricorrente**

— Annullare le decisioni adottate dalla parte convenuta il 26 settembre e il 7 dicembre 2012, con le quali la parte convenuta informa la parte ricorrente che non intende rinnovare il contratto a tempo determinato, la cui scadenza è fissata al 31 marzo 2013, nonché la decisione con cui viene respinto il reclamo presentato dalla parte ricorrente, adottata il 9 aprile 2013;

— condannare la parte convenuta a pagare alla parte ricorrente la differenza tra, da una parte, l'importo della retribuzione ad essa spettante qualora fosse rimasta in funzione nel suo organico e, dall'altra, l'importo della retribuzione, degli onorari, delle indennità di disoccupazione e di ogni altra indennità di sostituzione che essa ha effettivamente percepiti a partire dal 1 aprile 2013 in luogo della retribuzione che essa percepiva in quanto agente temporaneo;

— condannare l'Europol alle spese.

**Ricorso proposto il 9 luglio 2013 — ZZ/BCE**

(Causa F-68/13)

(2013/C 274/51)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: L. Levi, avvocato)*Convenuta:* Banca Centrale Europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione della BCE di chiudere l'indagine amministrativa interna nonché della relazione sull'indagine e il risarcimento dei danni morali subiti dal ricorrente

**Conclusioni del ricorrente**

— Annullare la decisione del Comitato esecutivo del 7 gennaio 2013 che prende atto della relazione finale e che dispone la chiusura dell'indagine amministrativa interna;

— di conseguenza, annullare l'indagine e la relazione sull'indagine e iniziare una nuova indagine con un regolare accertamento dei fatti;

— concedere un risarcimento per danni materiali valutati ex aequo et bono in EUR 50 000;

— condannare la convenuta alle spese.

**Ricorso proposto il 9 luglio 2013 — ZZ/Commissione**

(Causa F-69/13)

(2013/C 274/52)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione di procedere al calcolo di riconoscimento dei diritti a pensione maturati prima dell'entrata in servizio sulla base delle nuove DGE.

**Conclusioni del ricorrente**

— Annullare la decisione di calcolare le annualità riconosciute nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea (in prosieguo: il «RPIEU») in caso di trasferimento dei suoi diritti a pensione in tale regime, in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione (in prosieguo: le «DGE») dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011;

— condannare la Commissione alle spese.